

PREFAZIONE ALLA VI EDIZIONE

Avere a disposizione una raccolta aggiornata e coordinata delle norme che interessano il settore amministrativo rappresenta un'esigenza imprescindibile non solo per gli operatori del diritto, ma per tutti coloro che si avvicinano allo studio della materia o a esperienze concorsuali. In un settore in continua evoluzione e non sempre coerente e armonico, si è, quindi, cercato di predisporre un *Codice* nel quale sono inserite le più rilevanti norme del diritto amministrativo nella consapevolezza che ogni articolo, al di là del freddo dato testuale, nasconde una sua storia e una sua *ratio* ispiratrice, che possono essere colte solo indagando il disegno complessivo del legislatore.

Lo studio delle leggi di diritto amministrativo, qui raccolte in modo da formare un vero *Codice*, rappresenta allora il primo passo per scoprire la natura e i limiti di un istituto giuridico, nella consapevolezza che non ci può essere contributo dottrinario, pronuncia giurisdizionale o elaborato concorsuale, che non abbia come punto di partenza questo dato legislativo.

La Sesta edizione del *Codice Coordinato* di diritto amministrativo contiene nuovi rinvii normativi sistematici, un indice sistematico e analitico implementato, ed è aggiornato a tutte le più recenti novità normative che hanno, in particolare, interessato le norme fondamentali di diritto amministrativo, quali, ad esempio, il c.p.a., la legge 241/1990, il d.lgs. n. 33/2013, il settore del pubblico impiego, dell'edilizia e dell'urbanistica, il Codice dei beni Culturali e paesaggistici (d.l. 24 febbraio 2023, n. 13). In particolare, nelle more di stampa il Codice è stato aggiornato con un'appendice con il nuovissimo Codice dei contratti pubblici (marzo 2023) in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78.

AVVERTENZE

In corsivo sono stampati i testi non più vigenti degli articoli interi (in tal caso è in corsivo anche la rubrica) o delle parti di articolo abrogate: i dati sulla soppressione delle norme si ricavano dalle note, richiamate da un asterisco*. Nelle note si possono trovare anche norme collegate. Nei rinvii il segno // serve a passare da una legge all'altra. I rinvii a semplici numeri, senza altra indicazione, si riferiscono allo stesso testo di legge. Nei richiami commi e numeri degli articoli sono stampati in apice con numerazione araba, es. 11ⁿ⁻¹, 25². In grassetto sono evidenziate, oltre alle suddivisioni della legge (libri, titoli e capi), le rubriche degli articoli e le parti del testo normativo che hanno un particolare rilievo.

I richiami inseriti nel testo tra [parentesi quadre] sono in carattere tondo quando la norma è evocata per un rinvio analogico o sistematico, in sottolineato quando invece essa esprime un contrasto con l'articolo in questione, il comma specifico o il periodo cui è apposto il riferimento, in sottolineato e corsivo, se esprime solo una differenza di disciplina.

Costituzione della Repubblica Italiana

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 [3 prot. 1 Cedu // 39, 40, 44 Carta di Nizza // 21 Dich. univ. diritti dell'uomo // 25 Patto int. diritti civili e politici]. – L'Italia è una Repubblica democratica [139 Cost.], fondata sul lavoro [4, 35-40 Cost.].

La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione (1) [56, 57, 50, 71, 75, 138, 132, 133 Cost.].

(1) 1² e 5² d.lg. n. 33/2013.

Art. 2 [4, 5, 8, 12 Cedu // 2, 36 Carta di Nizza // 1, 3 e 6 Dich. univ. diritti dell'uomo // 6 Patto int. diritti civili e politici]. – La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo [4² TUE // 53 Carta di Nizza], sia come singolo, sia nelle **formazioni sociali** (1) ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale (2) [1175, 1375, 2034 CC.].

(1) 30³, 31 // 14, 252, 316, 330², 333, 337-sexies, 342-bis, 342-ter, 406, 408, 410², 411², 417, 426 CC. // 609-quater^{1, n. 2, 2}, 609^{4, n. 2-septies} CP. // 199³, lett. a), 681 CPP.

(2) 1² e 5² d.lg. n. 33/2013.

Art. 3 [14 Cedu, 5 prot. 7 Cedu, 1 prot. 12 Cedu // 1, 20, 21, 23 Carta di Nizza // 1, 2, 7, 23, 26 Dich. univ. diritti dell'uomo // 3, 20, 25 e 26 Patto int. diritti civili e politici]. – Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso [29, 37¹, 51 Cost.], di razza, di lingua [6, 9¹ Cost.], di religione [8, 19, 20 Cost.], di opinioni politiche [21, 22, 48 Cost. // 18², 21^{3, 4 e 6}, 49, 54, 98³ Cost. // XII disp. trans. e finale], di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Art. 4 [1 // 15, 16, 27-32 Carta di Nizza // 2, 4, 20 Carta sociale europea // 23 Dich. univ. diritti dell'uomo]. – La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto [1 Cost. // d.lg. n. 5/2010 // l. n. 300/1970].

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, una attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

Art. 5. – La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali [114, 118 Cost. // l. n. 56/2014]; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.

Art. 6 [22 Carta di Nizza // 27 Patto int. diritti civili e politici]. – La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.

Art. 7. – Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.

I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.

Art. 8 [22 Carta di Nizza // 27 Patto int. diritti civili e politici]. – Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge [3 Cost.].

Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi [18 Cost.] secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.

I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

Art. 9 [22 Carta di Nizza // 27 Dich. univ. diritti dell'uomo]. – La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura [33, 34 Cost.] e la ricerca scientifica e tecnica.

Tutela il paesaggio [2, 32 Cost.] e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali (1).

(1) Comma aggiunto dall'art. 1, co. 1, l. cost. 11/2/2022, n. 1. Ai sensi dell'art. 3, co. 1, della medesima legge, la legge dello Stato che disciplina i modi e le forme di tutela degli animali, di cui al presente articolo, come modificato dalla l. cost. n. 1, cit., si applica alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano nei limiti delle competenze legislative ad esse riconosciute dai rispettivi statuti.

Art. 10 [16 Cedu, 4 prot. 4 Cedu, 1 prot. 7 Cedu // 18, 19 Carta di Nizza // 14 Dich. univ. diritti dell'uomo // 13 Patto int. diritti civili e politici]. – L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.

La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.

Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.

Non è ammessa l'extradizione dello straniero per reati politici (1).

(1) La l. cost. 21/6/1967, n. 1, ha disposto che l'ult. co. dell'art. 10 e l'ult. co. dell'art. 26 Cost. non si applicano ai delitti di genocidio.

• D.lg. n. 286/1998.

Art. 11 [20 Patto int. diritti civili e politici // l. n. 234/2012]. – L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni (TUE, TFUE); promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

Art. 12. – La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.

PARTE PRIMA DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI

TITOLO I RAPPORTI CIVILI

Art. 13 [5, 8 Cedu // 4-6 Carta di Nizza // 9 Dich. univ. diritti dell'uomo // 9 Patto int. diritti civili e politici]. – La libertà personale è inviolabile.

Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dall'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.

In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.

È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.

La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.

Art. 14 [8 Cedu // 7 Carta di Nizza]. – Il domicilio è inviolabile.

Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale.

Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.

Art. 15 [8 Cedu // 7 Carta di Nizza // 12 Dich. univ. diritti dell'uomo // 17 Patto int. diritti civili e politici]. – La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.

La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.

Art. 16 [2 prot. 4 Cedu // 45 Carta di Nizza // 13 Dich. univ. diritti dell'uomo // 12 Patto int. diritti civili e politici]. – Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale [120 Cost.], salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche.

Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica [35³ Cost.] e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.

Art. 17 [11 Cedu // 12 Carta di Nizza // 20 Dich. univ. diritti dell'uomo // 21 Patto int. diritti civili e politici]. – I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi.

Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.

Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.

Art. 18 [11 Cedu // 12 Carta di Nizza // 20 Dich. univ. diritti dell'uomo // 22 Patto int. diritti civili e politici]. – I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente [29 e 33, 38, 39 e 45, 8 e 20, 49 Cost.], senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.

Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.

Art. 19 [9 Cedu // 10 Carta di Nizza // 18 Dich. univ. diritti dell'uomo // 18 Patto int. diritti civili e politici]. – Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.

Art. 20 [9 Cedu]. – Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione [18 Cost.] od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.

Art. 21 [2 // 8, 10 Cedu // 7, 8, 11 Carta di Nizza // 16 TFUE // 21 Carta sociale europea // 19 Dich. univ. diritti dell'uomo // 18 e 19 Patto int. diritti civili e politici]. – Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.

Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescrive per l'indicazione dei responsabili.

In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denuncia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro si intende revocato e privo d'ogni effetto.

La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.

Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.

Art. 22 [6, 15 Dich. univ. diritti dell'uomo // 16 Patto int. diritti civili e politici]. – Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza [l. n. 91/1992 // 22-24 TFUE], del nome.

Art. 23. – Nessuna prestazione personale [52 Cost.] o patrimoniale [53 Cost.] può essere imposta se non in base alla legge.

Art. 24 [111 // 6, 13 Cedu // 47, 48 Carta di Nizza // 7 e 8 Dich. univ. diritti dell'uomo]. – Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi [7 CPA.]. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.

Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.

La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari (1).

|| (1) D.P.R. n. 115/2002 // l. n. 117/1988.

Art. 25 [7 Cedu // 49 Carta di Nizza // 11² Dich. univ. diritti dell'uomo // 6, 11, 15 Patto int. diritti civili e politici]. – Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.

Nessuno può essere punito se non in forza di una legge [70 e ss. // 120^{1,3,5} // CEDU // TUE] che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.

Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.

Art. 26. – L'extradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali.

Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici (1).

(1) La l. cost. 21/6/1967, n. 1, ha disposto che l'ult. co. dell'art. 10 e l'ult. co. dell'art. 26 Cost. non si applicano ai delitti di genocidio.

Art. 27 [3-5 Cedu, 1 prot. 4 Cedu, 1 e 2 prot. 6 Cedu, 1 prot. 13 Cedu // 2, 48 e 50 Carta di Nizza // 5 e 11 Dich. univ. diritti dell'uomo // 6, 7, 10, 11 e 14 Patto int. diritti civili e politici]. – La responsabilità penale è personale.

L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.

Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.

Non è ammessa la pena di morte (1).

(1) Articolo modificato dall'art. 1 della l. cost. 2/10/2007, n. 1.

Il testo originario dell'articolo era il seguente:

«La responsabilità penale è personale.

L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.

Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.

Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra».

Art. 28. – I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici (1).

(1) D.P.R. n. 3/1957.

TITOLO II RAPPORTI ETICO-SOCIALI

Art. 29 [30, 31 // 8, 12 Cedu, 5 prot. 7 Cedu // 9 e 33 Carta di Nizza // 16 Dich. univ. diritti dell'uomo // 23 Patto int. diritti civili e politici]. – La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.

Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi [3 Cost.], con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare (1).

(1) Si confrontino, però, gli art. 30³, 31 // 8 Cedu // 252, 316, 330², 333, 337-sexies, 342-bis, 342-ter, 406, 408, 410², 411², 417, 426 // 609-quater¹, n. 2, 2, 609⁴, n. 2-septies CP. // 199³, lett. a), 681 CPP.

Art. 30 [14 e 24 Carta di Nizza]. – È dovere e diritto dei genitori, mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.

Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.

La legge assicura ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.

La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.

Art. 31. – La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.

Protegge la maternità e l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.

Art. 32 [3 e 35 Carta di Nizza]. – La Repubblica tutela la

salute [9 Cost.] come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

Art. 33 [13 Carta di Nizza]. – L'arte e la scienza [9 Cost.] sono libere e libero ne è l'insegnamento.

La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.

Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.

La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.

È prescritto un esame di Stato per la ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.

Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

Art. 34 [9 // 2 prot. 1 Cedu // 14 Carta di Nizza // 26 Dich. univ. diritti dell'uomo // 9 Cost.]. – La scuola è aperta a tutti.

L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.

I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.

La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.

TITOLO III RAPPORTI ECONOMICI

Art. 35 [27, 29, 30 e 32 Carta di Nizza // 23 Dich. univ. diritti dell'uomo]. – La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.

Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.

Riconosce la libertà di emigrazione [16 Cost.], salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero.

Art. 36 [31 Carta di Nizza // 23 e 24 Dich. univ. diritti dell'uomo]. – Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.

La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.

Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.

Art. 37 [23 Carta di Nizza // 7, 8, 15, 20 e 27 Carta sociale europea // 23 Dich. univ. diritti dell'uomo]. – La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore [3 Cost. // d.lg. n. 5/2010 // l. n. 300/1970]. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale e adeguata protezione.

La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.

La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.

Art. 38 [26 e 34 Carta di Nizza // 25 Dich. univ. diritti dell'uomo]. – Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.

I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.

Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.

Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.

L'assistenza privata è libera.

Art. 39 [28 Carta di Nizza // 23 Dich. univ. diritti dell'uomo]. – L'organizzazione sindacale è libera [14 l. n. 300/1970].

Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge.

È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica.

I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.

Art. 40. – Il diritto di sciopero [l. n. 146/1990] si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano.

Art. 41 [16 e 38 Carta di Nizza // 3¹, lett. b), 34 e ss., 101-109, 119¹, 120 TFUE]. – L'iniziativa economica privata è libera.

Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all'ambiente (1), alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali (2).

(1) Le parole «alla salute, all'ambiente,» sono state inserite dopo la parola: «danno» dall'art. 2, co. 1, lett. a), l. cost. 11/2/2022, n. 1.

(2) Le parole «e ambientali», sono state aggiunte dall'art. 2, co. 1, lett. b), l. cost. 11/2/2022, n. 1.

Art. 42 [1 prot. 1 Cedu // 17 Carta di Nizza // 17 Dich. univ. diritti dell'uomo]. – La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati.

La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la **funzione sociale** e di renderla accessibile a tutti.

La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale [834, 835 CC. // d.P.R. n. 327/2001].

La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.

Art. 43. – A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti, determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale.

Art. 44. – Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del

suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà.

La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.

Art. 45. – La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità.

La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato.

Art. 46. – Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende.

Art. 47. – La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito.

Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese.

TITOLO IV

RAPPORTI POLITICI

Art. 48 [3 prot. 1 Cedu // 39, 40 Carta di Nizza // 21 Dich. univ. diritti dell'uomo // 25 Patto int. diritti civili e politici]. – Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.

Il voto è personale ed eguale [3 Cost.], libero e segreto. Il suo esercizio è **dovere civico** [5 del d.lg. n. 33/2013].

La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge (1).

Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.

(1) Comma introdotto dalla l. cost. 17/1/2000, n. 1.

L'art. 3 della l. cost. 23/1/2001, n. 1, ha, inoltre, disposto, in via transitoria, quanto segue:

«1. In sede di prima applicazione della presente l. cost. ai sensi del terzo comma dell'art. 48 della Costituzione, la stessa legge che stabilisce le modalità di attribuzione dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero stabilisce, altresì, le modificazioni delle norme per l'elezione delle Camere conseguenti alla variazione del numero dei seggi assegnati alle circoscrizioni del territorio nazionale.

2. In caso di mancata approvazione della legge di cui al comma 1, si applica la disciplina costituzionale anteriore».

Art. 49. – Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente [18 Cost.] in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.

Art. 50 [44 Carta di Nizza // 21 Dich. univ. diritti dell'uomo]. – Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità [1 Cost. // 227, 228 TFUE].

Art. 51 [21 Dich. univ. diritti dell'uomo // 25 Patto int. diritti civili e politici]. – Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza [3 Cost.], secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini (1).

La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro (1).

(1) Periodo finale inserito dall'art. 1 della l. cost. 30/5/2003, n. 1. Il testo originario del co. 1 era il seguente: «Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge».

Art. 52. – La difesa della Patria è sacro dovere [23 Cost.] del cittadino.

Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici.

L'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica.

Art. 53. – Tutti sono tenuti [23 Cost.] a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro **capacità contributiva**.

Il sistema tributario è informato a **criteri di progressività**.

Art. 54. – Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi.

I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle, con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.

PARTE SECONDA ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA

TITOLO I IL PARLAMENTO

Sezione I Le Camere

Art. 55. – Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione [64², 83, 91, 90, 135 Cost.].

Art. 56 [3 prot. 1 Cedu // 39, 40 Carta di Nizza // 21 Dich. univ. diritti dell'uomo] (1). – La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto [1 Cost.].

Il numero dei deputati è di [quattrocento], [otto] dei quali eletti nella circoscrizione Estero (2).

Sono eleggibili [d.lg. n. 235/2012 // 65, 84, 104, 135 Cost.] a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per [trecentonovantadue] e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti (2).

(1) Articolo sostituito dapprima dall'art. 1 della l. cost. 9/2/1963, n. 2. Il testo originario dell'articolo era il seguente:

«La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto, in ragione di un deputato per ottantamila abitanti o per frazione superiore a quarantamila.

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età».

In seguito, l'art. 1 della l. cost. 23/1/2001, n. 1, ha modificato l'art. 56. Il testo dell'art. 56, come sostituito dalla l. cost. 9/2/1963, n. 2, era il seguente:

«La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.

Il numero dei deputati è di seicentotrenta.

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno della elezione hanno compiuto i venticinque anni di età.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per seicentotrenta e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti».

L'art. 3 della l. cost. 23/1/2001, n. 1, ha, inoltre, disposto, in via transitoria, quanto segue:

«1. In sede di prima applicazione della presente l. cost. ai sensi del terzo comma dell'art. 48 della Costituzione, la stessa legge che stabilisce le modalità di attribuzione dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero stabilisce, altresì, le modificazioni delle norme per l'elezione delle Camere conseguenti alla variazione del numero dei seggi assegnati alle circoscrizioni del territorio nazionale.

2. In caso di mancata approvazione della legge di cui al comma 1, si applica la disciplina costituzionale anteriore».

(2) Comma così modificato dalla l. cost. 19/10/2020, n. 1, la quale ha disposto (con l'art. 4, co. 1) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dalla data del primo scioglimento o della prima cessazione delle Camere successiva alla data di entrata in vigore della suddetta legge costituzionale e comunque non prima che siano decorsi sessanta giorni dalla predetta data di entrata in vigore. Il testo dell'articolo nella versione originaria era il seguente:

«La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto. Il numero dei deputati è di seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età. La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per seicentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti».

Art. 57 [3 prot. 1 Cedu // 39, 40 Carta di Nizza // 21 Dich. univ. diritti dell'uomo] (1). – Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero [1 Cost.].

Il numero dei senatori elettivi è di [duecento], [quattro] dei quali eletti nella circoscrizione Estero (2).

Nessuna Regione [o Provincia autonoma] può avere un numero di senatori inferiore a [tre]; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno (2).

[La ripartizione dei seggi tra le Regioni o le Province autonome, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti] (2).

(1) Articolo dapprima sostituito dall'art. 2 della l. cost. 9/2/1963, n. 2, poi modificato una prima volta dall'art. 2 della l. cost. 27/12/1963, n. 3, e modificato una seconda volta dall'art. 2 della l. cost. 23/1/2001, n. 1.

Il testo dell'articolo nella versione originaria era il seguente:

«Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale.

A ciascuna Regione è attribuito un senatore per duecentomila abitanti o per frazione superiore a centomila.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sei. La Valle d'Aosta ha un solo senatore».

Il testo dell'art. 57 come sostituito dall'art. 2 della l. n. 2/1963 così disponeva:

«Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale. Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette. La Valle d'Aosta uno. La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base di quozienti interi e dei più alti resti».

L'art. 57 è stato poi modificato dalla l. cost. 23/1/2001, n. 1. Il testo dell'art. 57, come modificato dalla l. cost. 27/12/1963, n. 3, era il seguente:

«Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale. Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno. La ripartizione dei seggi fra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti».

L'art. 3 della l. cost. 23/1/2001, n. 1, ha, inoltre, disposto, in via transitoria, quanto segue:

«1. In sede di prima applicazione della presente l. cost. ai sensi del terzo comma dell'art. 48 della Costituzione, la stessa legge che stabilisce le modalità di attribuzione dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero stabilisce, altresì, le modificazioni delle norme per l'elezione delle Camere conseguenti alla variazione del numero dei seggi assegnati alle circoscrizioni del territorio nazionale.

2. In caso di mancata approvazione della legge di cui al comma 1, si applica la disciplina costituzionale anteriore».

(2) Comma così modificato dalla l. cost. 19/10/2020, n. 1, la quale ha disposto (con l'art. 4, co. 1) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dalla data del primo scioglimento o della prima cessazione delle Camere successiva alla data di entrata in vigore della suddetta legge costituzionale e comunque non prima che siano decorsi sessanta giorni dalla predetta data di entrata in vigore. Il testo dell'articolo nella versione originaria era il seguente: «Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero. Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno. La ripartizione dei seggi tra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti».

Art. 58. – I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto (1).

Sono eleggibili [d.lg. n. 235/2012 // 65, 84, 104, 135 Cost.] a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.

(1) Le parole «dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età» sono state soppresse dall'art. 1 l. cost. 18/10/2021, n. 1.

Art. 59. – È senatore di diritto e a vita, salvo rinuncia, chi è stato Presidente della Repubblica.

Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. [Il numero complessivo dei senatori in carica nominati dal Presidente della Repubblica non può in alcun caso essere superiore a cinque] (1).

(1) Alinea introdotto dalla l. cost. 19/10/2020, n. 1.

Art. 60. – La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni.

La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra [15 Cedu // 78, 87⁹ Cost. // 61 Cost.] (1).

(1) Articolo sostituito dall'art. 3 della l. cost. 9/2/1963, n. 2.

Il testo originario dell'articolo era il seguente:

«La Camera dei deputati è eletta per cinque anni, il Senato della Repubblica per sei.

La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra».

Art. 61. – Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.

Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti [60 Cost.].

Art. 62. – Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.

Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti.

Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata di diritto anche l'altra.

Art. 63. – Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza.

Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune [64², 83, 91, 90, 135 Cost.], il Presidente e l'Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.

Art. 64. – Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Le sedute sono pubbliche: tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.

Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.

I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.

Art. 65. – La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore.

Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere.

Art. 66. – Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.

Art. 67. – Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

Art. 68 [86¹, 90, 96, 122⁴ // 392, 75³ CPP. // 159 CP. // 163 CPC.]. – I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse [21 Cost.] e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.

Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza (1).

(1) Articolo sostituito dall'art. 1 della l. cost. 29/10/1993, n. 3.

Il testo originario dell'articolo era il seguente:

«I membri del Parlamento non possono essere perseguiti per le

opinioni espresse e per i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni. Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a procedimento penale; né può essere arrestato, o altrimenti privato della libertà personale, o sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, salvo che sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è obbligatorio il mandato o l'ordine di cattura. Eguale autorizzazione è richiesta per trarre in arresto o mantenere in detenzione un membro del Parlamento in esecuzione di una sentenza anche irrevocabile».

Art. 69. – I membri del Parlamento ricevono una indennità stabilita dalla legge.

Sezione II

La formazione delle leggi

Art. 70. – La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.

Art. 71 [21 Dich. univ. diritti dell'uomo]. – L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale [99³, 121² Cost.].

Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli [1 Cost.] (1).

(1) Art. 48 della l. n. 352/1970. La proposta, da parte di almeno 50 mila elettori, dei progetti di legge ai sensi dell'art. 71² Cost., deve essere presentata, corredata delle firme degli elettori proponenti, al Presidente di una delle due Camere. Spetta a tale Camera provvedere alla verifica ed al computo delle firme dei richiedenti al fine di accertare la regolarità della richiesta. Possono essere proponenti i cittadini iscritti nelle liste elettorali, previste dal testo-unico 20/3/1967, n. 223, e coloro che siano muniti di una delle sentenze di cui al primo ed all'ultimo comma dell'art. 45 del testo anzidetto.

Art. 49 della l. n. 352/1970. La proposta deve contenere il progetto redatto in articoli, accompagnato da una relazione che ne illustri le finalità e le norme. Si applicano, per ciò che riguarda le firme dei proponenti, la loro autenticazione e i certificati da allegare alla proposta, le disposizioni degli art. 7 e 8. I fogli recanti le firme debbono riprodurre a stampa il testo del progetto ed essere vidimati secondo il disposto dell'art. 7. Non sono validi i fogli che siano stati vidimati oltre sei mesi prima della presentazione della proposta. Se il testo del progetto supera le tre facciate di ogni foglio, esso va contenuto in un foglio unito a quello contenente le firme, in modo che non possa esserne distaccato, e da vidimarsi contemporaneamente a quello.

Art. 72. – Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.

Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.

Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.

La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.

Art. 73. – Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione.

Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.

Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.

Art. 74. – Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.

Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.

Art. 75 [1, 132, 133, 138 Cost. // 21 Dich. univ. diritti dell'uomo]. – È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.

Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.

Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

La legge determina le modalità di attuazione del referendum (1) (2) (3).

(1) L. n. 352/1970.

(2) Art. 8 del d.l.g. n. 267/2000.

(3) Art. 2 della l. cost. n. 1/1953. Spetta alla Corte costituzionale giudicare se le richieste di referendum abrogativo presentate a norma dell'art. 75 Cost. siano ammissibili ai sensi del co. 2 dell'articolo stesso. Le modalità di tale giudizio saranno stabilite dalla legge che disciplinerà lo svolgimento del referendum popolare.

Art. 76. – L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

Art. 77. – Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.

I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

Art. 78 [87⁹, 60² Cost.]. – Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari.

Art. 79. – L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale.

La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro applicazione.

In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge (1).

(1) Articolo sostituito dall'art. 1 della l. cost. 6/3/1992, n. 1. Il testo originario dell'articolo era il seguente: